

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6

**Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.**

(BURC n. 31 del 23 aprile 2021)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla seguente legge regionale: 1 marzo 2022, n. 1)

**Art. 1**

(Modifiche e integrazioni all'art. 1 della [l.r. 42/2017](#))

1. All'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) al comma 1 le parole "un anno dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "e non oltre il 31 dicembre 2022";
  - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il *31 maggio 2022*.<sup>1</sup> Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative."

**Art. 2**

(Aggiunta Art. 1-bis alla [l.r. 42/2017](#) - UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo)

1. Dopo l'articolo 1 della [l.r. 42/2017](#) è aggiunto il seguente:

" 1-bis. L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna."

**Art. 3**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sulla Missione 01, Programma 10 (U.01.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021 - 2023.

---

<sup>1</sup> L'art. 8, comma 1, l.r. 1 marzo 2022, n. 1, sostituisce le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 maggio 2022".

**Art. 4**

*(Pubblicazione e dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.